

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 4

Adunanza 22 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 31 - 12604/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Luserna San Giovanni è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 1.785 *ha*;
- popolazione: 7.970 ab. (1999);
- trend demografico: in lieve calo nell'ultimo decennio (8.054 ab. al 1991);
- fa parte della Comunità Montana Val Pellice;
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal torrente Pellice;
- infrastrutture per la mobilità: è servito dalla linea ferroviaria Torino-Pinerolo-Torre Pellice ed è attraversato dalle Strade Provinciali n. 61 della Val Pellice e n. 63 di Angrogna;
- è classificato sismico ai sensi della L. n. 64 del 2/2/'74 e ad alto rischio sismico ai sensi della L. n. 449 del 27/12/'97;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di PRGI approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 47-10770 del 27/01/1987;
- ha approvato 5 Varianti parziali ai sensi del VII comma, art. 17, L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 56 del 28/11/2001 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al PRGI, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i.;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 11/12/2001, pervenuti al Servizio Urbanistica in data 18/12/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGI vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 56/2001 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di modificare le prescrizioni di alcune aree normative nelle more della redazione della Variante Generale di Piano Regolatore, attualmente in corso;

Rilevato che La variante riguarda modifiche alle Norme di Attuazione del PRGI vigente, così articolate:

- 1) modifica del rapporto di copertura (da 1/6 ad 1/4) e della distanza dal ciglio stradale (da 20 m a 10 m) per l'area denominata F 15, di proprietà comunale, destinata a servizi di interesse comune;
- 2) modifica del rapporto di copertura (da 1/5 ad 1/4) per l'area denominata F 10 destinata a servizi privati di interesse pubblico;
- 3) in due aree (C27 e C29), destinate dal PRGI vigente parte a residenza e parte ad artigianato, si ammette la possibilità di utilizzare tutta la capacità edificatoria per la sola attività artigianale;
- 4) viene ampliata, di 2.360 mq, l'area, denominata C 31, a destinazione prevalentemente artigianale;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 16/01/2002, il quale propone la presentazione di una osservazione della quale si ritiene di dividerne il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, e con spirito collaborativo, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Luserna San Giovanni, adottato con deliberazione del C.C. n. 56 del 28/11/2001:

«a) la Variante in oggetto modifica, tra le altre, le norme di attuazione riguardanti le aree normative C 27 e C 29, per le quali il PRGI vigente ammette le destinazioni residenziali e artigianali, introducendo la possibilità di utilizzare la capacità edificatoria complessiva per la sola attività artigianale. Tali modifiche configurano pertanto un incremento della capacità edificatoria di carattere artigianale del PRGI che, tuttavia, non è stato considerato nella verifica dell'incremento delle attività economiche ai fini del rispetto dei requisiti dimensionali stabiliti dalla lettera f), IV comma, art. 17 L.R. 56/77. Detta verifica, contenuta nella Relazione Illustrativa, ha unicamente preso in considerazione l'incremento dovuto all'ampliamento dell'area C 31.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale a voler tenere conto, nell'ambito della sopracitata verifica, della capacità edificatoria di carattere artigianale derivante dalla modifica normativa alle aree C27 e C29.

Inoltre, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;

b) in merito alla riduzione della distanza dal ciglio stradale, relativamente all'area F 15, si ritiene che le aree pubbliche debbano essere utilizzate apportando segni, anche pur limitati, di qualificazione urbanistica degli insediamenti: in questo senso, si suggerisce di non ridurre la distanza dal ciglio stradale, perlomeno lungo la via Fuhrmann, in considerazione della sua maggior rilevanza (per creare uno slargo di disimpegno e connotazione ambientale, possibilmente con piantumazione a verde pubblico, ad esempio).»

2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di Luserna San Giovanni, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso